

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DALL'ORDINANZA N. 2854/2026 EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO sez. QUINTA NELL'AMBITO DEL RICORSO N.R.G. 117/2026 E PUBBLICATA IL 13 FEBBRAIO 2026.

A. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nrg. n. 117/2026.

B. NOME DI PARTE RICORRENTE E INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE:

Parte ricorrente:

Easyfarma Sr.L.,

Parti intime:

– B.N.L. – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
– Regione Lazio, Autorità di Gestione del Programma Regionale Fesr Lazio 2021– 2027, Lazio Innova S.p.A., Fare Lazio, Quale Sportello Operativo del Programma, Mediocredito Centrale S.P.A, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

C. ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

- provvedimento di diniego dell'istanza di finanziamento agevolato presentata dalla ricorrente in data 3 settembre 2025, prot. FPPMI-00284, adottato dal Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Mediocredito Centrale S.p.A., in qualità di Gestore del “Fondo di Patrimonializzazione PMI – PR FESR Lazio 2021 -2027”, e comunicato in data 22 ottobre 2025, con il quale è stata disposta l'esclusione della società ricorrente dalla procedura per presunta mancanza del requisito di solidità economica e per asserita incompatibilità con le azioni del Programma FESR;
- provvedimento di conferma dell'esito negativo dell'istruttoria, adottato dal medesimo Gestore a seguito della presentazione delle osservazioni e controdeduzioni da parte della ricorrente ed inviato il 23.10.2025, con il quale è stato dichiarato che tali osservazioni non sarebbero state oggetto di valutazione in quanto afferenti al merito creditizio, ritenuto insindacabile, e con il quale è stato ribadito il rigetto della domanda;
- ogni atto istruttorio presupposto, ancorché non conosciuto.

D. SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE

La società EASYFARMA S.r.l. ha proposto ricorso innanzi al TAR Lazio – Roma per l'annullamento del provvedimento con cui il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., in qualità di Gestore del “Fondo di Patrimonializzazione PMI – PR FESR Lazio 2021–2027”, ha rigettato la domanda di finanziamento agevolato presentata dalla ricorrente in data 3 settembre 2025 per un importo di euro 200.000,00.

Il diniego è stato motivato con riferimento a una presunta “mancanza di solidità economica” dell'impresa e a una generica “incompatibilità con le azioni del POR FESR”, senza tuttavia indicare i parametri, i criteri applicati o gli elementi istruttori posti a fondamento della decisione. Le successive controdeduzioni presentate dalla società non sono state oggetto di effettiva valutazione, essendo stato opposto il carattere insindacabile del merito creditizio. È stata inoltre negata l'ostensione degli atti istruttori richiesti dalla ricorrente.

Nel ricorso si deduce la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., il difetto di motivazione, la carenza di istruttoria, la violazione della *lex specialis* e l'eccesso di potere per illogicità, sviamento e contraddittorietà. La ricorrente sostiene che il requisito della solidità economica è tipizzato

dall'Avviso e che i propri dati patrimoniali e finanziari risultano conformi ai parametri previsti, oltre ad aver deliberato un aumento di capitale. Si evidenzia altresì che, successivamente al diniego, la società ha ottenuto un finanziamento bancario assistito da garanzia pubblica, circostanza ritenuta incompatibile con l'assunto della pretesa non solidità.

È stata proposta istanza cautelare, evidenziando *il periculum in mora* derivante dalla natura "a sportello" della procedura, con rischio di esaurimento delle risorse disponibili, nonché istanza istruttoria per l'acquisizione degli atti e domanda di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

E. INDICAZIONE ORDINANZA CHE HA AUTORIZZATO LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione V del TAR Lazio, Roma, del 13.2.2026, n 2854/2026, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.